

Brescia, lì 11.10.2023

**OGGETTO: CREDITO IVA TRIMESTRALE IN COMPENSAZIONE O A RIMBORSO CON IL MOD. TR**

Il modello TR è utilizzato dai soggetti passivi IVA che intendono

- chiedere
  - o a rimborso
  - o o utilizzare in compensazione
- l'eccedenza di IVA detraibile
- relativa **a uno** dei primi tre trimestri dell'anno solare

**Presupposti per il rimborso e la compensazione**

I soggetti passivi IVA possono accedere ai **rimborsi / compensazioni trimestrali** se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) Aliquota media** – Trattasi di coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione del credito IVA spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%.
- b) Operazioni non imponibili** – Riservato ai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, nonché le altre operazioni non imponibili indicate, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo.
- c) Acquisto di beni ammortizzabili** – Riservato ai contribuenti che, con le limitazioni previste dall'art. 38-bis, secondo comma, hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili.
- d) Soggetti non residenti** – Trattasi di operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato. Detti soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA del trimestre di riferimento, anche in assenza dei presupposti previsti dalle altre lettere dell'art. 30.
- e) Operazioni non soggette** – Riservato ai contribuenti, con le limitazioni previste dall'art. 38-bis, secondo comma, che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a

beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lett. a-bis).

### **Importo minimo**

Il credito IVA maturato nel trimestre di riferimento, in presenza dei presupposti, può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione se di importo superiore a 2.582,28 euro.

### **Termini di presentazione**

Ai sensi dell'art. 8 del DPR 542/99, il modello è presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Se i termini cadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 7 co. 1 lett. h) del DL 70/2011).

<b>Periodo di riferimento</b>	<b>Termine di presentazione</b>
I trimestre	30 aprile
II trimestre	31 luglio
III trimestre	31 ottobre

Il credito relativo al quarto trimestre può essere chiesto a rimborso o in compensazione esclusivamente nell'ambito della dichiarazione annuale.

### **Modalità di presentazione**

Il modello può essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate, direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediari abilitati, esclusivamente in via telematica.

### **Limiti utilizzo del credito**

L'ammontare di credito chiesto in compensazione partecipa al limite annuo di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 (**euro 2.000.000**).

### **Formalità legate all'utilizzo del credito in compensazione "orizzontale"**

Ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. a) n. 7) del DL 78/2009, l'utilizzo in compensazione orizzontale di crediti trimestrali per un ammontare superiore al limite di 5.000 euro annui, è consentito soltanto:

- a condizione che sul modello TR sia apposto il visto di conformità, ovvero la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di revisione contabile;
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettiva presentazione dell'istanza (modello TR) da cui il credito emerge.

### **Formalità legate al rimborso**

L'eccedenza di credito IVA emergente dal Modello TR può essere chiesta a rimborso:

- se di importo inferiore o pari a 30.000 euro, senza che siano necessarie ulteriori formalità rispetto all'indicazione nel modello;
- se di importo superiore a 30.000 euro, in termini generali, mediante l'apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di revisione contabile) oltre che con il rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto di determinati requisiti economico-patrimoniali previsti dall'art. 38-bis co. 3 del DPR 633/72;
- se di importo superiore a 30.000 euro, negli specifici casi di cui all'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, mediante prestazione di garanzia patrimoniale in favore dell'Amministrazione finanziaria (fatte salve alcune ipotesi di esonero).

Il limite di 30.000 euro si intende riferito alla somma delle richieste effettuate nel periodo d'imposta (anno solare) e non al singolo rimborso (circ. 32/E/2014, § 2.1).

### **Esecuzione del rimborso**

I rimborsi infrannuali sono (dovrebbero essere...) eseguiti entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascun trimestre per il quale si presenta la richiesta (art. 1 del DM 23.7.75 e art. 1 co. 16 del DL 417/91). Tuttavia, per alcune categorie di contribuenti, individuate con decreto ministeriale (sub-appaltatori, recupero cascami e rottami, fabbricanti aereomobili, art. 17, sesto comma lett. a-ter...), è prevista la possibilità di ottenere l'esecuzione del rimborso prioritariamente rispetto agli altri contribuenti iscritti nella graduatoria dei rimborsi trimestrali relativi al medesimo periodo.

**Studio Dott. Begni & Associati**